

[DECRETO LATTE] Vale la compensazione fra debiti e aiuti Pac, ma non per chi ha dato in pegno le quote

Subito le quote per produrre Fra nove mesi si paga la multa

[DI GIUSEPPE FUGARO]

L'attribuzione delle quote latte che Zaia ha strappato a Bruxelles lo scorso anno avverrà con un decreto legge in modo da poter essere utilizzate sin dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 che inizia il 1° aprile di quest'anno.

Le quote, che ammontano complessivamente a 750.000 t a cui si aggiungeranno altre 85.000 t di maggior produzione derivanti dal nuovo metodo di calcolo della materia grassa negoziato a Bruxelles saranno attribuite gratuitamente secondo i criteri di priorità indicati nel decreto legge. Ma sono propri questi criteri che hanno subito aperto la strada a molte discussioni in quanto il regalo delle nuove

quote, perché di regalo occorre parlare in quanto saranno assegnate gratuitamente, riguarda soprattutto i multati che non hanno pagato mai le multe e quindi gli splafonatori incalliti che finalmente potranno rientrare in quota con il premio previsto dal dl.

Il provvedimento riguarda solo **coloro che hanno superato la quota assegnata di oltre il 5%**: chi ha prodotto in percentuali maggiori fuori legge sarà quindi premiato a scapito dei piccoli splafonatori con superi inferiori al 5% e ai quali sarebbe bastato poco per rientrare nella regola.

Il decreto legge elenca poi i criteri in base ai quali verranno individuati i soggetti ai quali assegnare le quote disponibili partendo subito dai **produttori che hanno subito il taglio della quota B**, entro i limiti del quantitativo ridotto ed effettivamente prodotto

nella campagna 2007-2008 e al netto delle eventuali assegnazioni avute negli anni precedenti; questa prima categoria di beneficiari assorbirebbe 158.000 t di quote e interesserebbe 4.718 allevatori. E' il primo argomento di contrasto in quanto coloro che non hanno seguito la politica del rientro in quota si troveranno al primo posto nella graduatoria di coloro che possono ricevere le nuove quote.

La seconda categoria è costituita dai **produttori di pianura e delle zone svantaggiate** e ancora in attività che nel 2007-2008 hanno prodotto oltre la quota individuale in misura superiore al 5%. L'eccedenza calcolata, al netto delle quote vendute tra il 1995-1996 e il 2009-2010, sarà coperta da nuove assegnazioni gratuite. Si può stimare un volume compreso tra 400.000 e 500.000 t. Le quote assegnate non possono essere oggetto di com-

pravendita e di affitto indipendente dal terreno per i cinque periodi che seguono quello dell'attribuzione e nessuna priorità è prevista per i produttori delle zone di montagna.

La terza categoria indicata dal decreto legge è quella dei **produttori di pianura che nel 2007-2008 hanno sottoscritto contratti di affitto** di sola quota per coprire le eccedenze registrate sempre oltre la soglia del 5% della propria quota aziendale. Gli affitti nel 2007-2008 sono ammontati a 410.000 t, ma bisogna escludere i produttori con eccedenze inferiori al 5% e chi nel frattempo ha cessato l'attività. Si stima un quantitativo di quote necessario di 350.000 t.

Il punto che il ministro Zaia considera particolarmente qualificante del decreto legge è costituito dalla possibilità di beneficiare di una **rateizza-**

[LE CRITICHE Solo per splafonatori

Non è detto che il decreto legge sulle quote latte avrà vita facile lungo i 60 giorni compresi fra il 5 febbraio e il 6 aprile data della sua conversione in legge, in quanto alcune aspettative del mondo agricolo non sembra siano state soddisfatte. La pubblicazione del dl in Gazzetta, ha scatenato una raffica di pesanti critiche che non sono state tacitate neppure dalle tranquillizzanti e ripetute dichiarazioni del ministro Zaia. Le critiche più dure e delle quali si faranno portavoce deputati e senatori nel corso della discussione parlamentare si basano sul fatto che le norme contenute nel decreto legge sono destinate solamente a quelle poche migliaia di splafonatori abituali e di spessore quantitativo a danno degli altri e la ulteriore conferma

di ciò si ha all'articolo che modifica la legge 119/2003. Infatti si prevede già nella campagna in corso, e quindi in modo retroattivo, la restituzione del prelievo pagato in eccesso anche ai produttori non titolari di quota ed a quelli che abbiano superato il 100% del proprio quantitativo di riferimento individuale.

La battaglia per la conversione in legge si preannuncia aspra, ma rimane il fatto sostanziale che il 1° aprile 2009 e cioè al termine della campagna 2008 e all'inizio della nuova campagna 2009, sarà pienamente in vigore il decreto legge e quindi si applicheranno tali norme in materia di compensazioni e di assegnazione delle nuove quote.

Questo insieme di misure dovrebbe però consentire sin dalla campagna 2009/2010 di rientrare nella quota nazionale di produzione e di non subire più le multe. ■ G.F.

[DEBITORI Registro unico nazionale

Il dl sulle quote latte è l'occasione per definire il Registro degli operatori agricoli che, nell'ambito dei rapporti con l'Ue, sono debitori di somme a qualsiasi titolo. Viene infatti istituito il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli.

Già oggi l'Agea e gli altri organismi pagatori regionali (opr) e le Regioni stesse detengono specifici registri dei debitori e in occasione dei nuovi pagamenti provvedono d'ufficio alla compensazione. Tale compensazione peraltro era già stata estesa anche ai debiti nei confronti dell'Inps per cui molti produttori hanno ricevuto negli anni scorsi gli aiuti Pac decurtati. Anche le multe, o meglio, i prelievi supplementari attribuiti agli allevatori a fine campagna sono stati oggetto negli anni scorsi di compensazione con gli aiuti Pac e tal proposito si deve ricordare la polemica sorta tra Agea e Regione Lombardia per la mancata applicazione della compensazione fra multe non pagate e aiuti comunitari ai produttori di latte.

La novità della norma inserita nel dl sulle quote latte consiste nel fatto che nel Registro dei debitori vengono iscritti obbligatoriamente anche i debiti accertati dagli opr e dalle Regioni che sono quindi obbligati a comunicarli all'Agea. Inoltre è obbligatorio, sia per gli opr che per le Regioni, compensare i debiti in occasione di ogni pagamento disposto a favore dei debitori iscritti in tale registro. La legge attribuisce all'Agea la tenuta del registro stesso e al Sian la sua effettiva realizzazione: sarà una circolare dell'Agea a definire le modalità di estinzione dei debiti.

Anche le multe attribuite agli allevatori che hanno superato le quote di produzione assegnate confluiranno nel registro dei debitori per cui diverranno compensabili con altri pagamenti.

In ogni caso l'iscrizione del debito nel Registro degli importi accertati equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero. Il dl sulle quote latte, però, anche in questa occasione manifesta un senso di benevolenza per i debitori. Stabilisce infatti che la compensazione tra debiti e crediti non si applica agli imprenditori, singoli o associati, che si sono avvalsi della norma della l.102/2006 che consente di dare in pegno anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda. ■ G.F.

zione delle vecchie multe non pagate, fino a 30 anni e a tassi variabili e crescenti a seconda del periodo di rateizzazione scelto. La rateizzazione ottenuta consente quindi così come il pagamento del debito di accedere all'assegnazione di una nuova quota senza alcun pagamento delle stesse. Unica garanzia per lo Stato è il fatto che le somme a debito devono essere considerate esigibili a seguito di mancato ricorso da parte del produttore o di assenza di una sentenza a favore di Agea passata in giudicato. Il debito verrà ripartito in 10 rate annuali per importi non eccedenti 100mila euro, in non più di 20 rate annuali per i debiti fino a 300mila euro e in trenta rate annuali per quelli eccedenti i 300mila euro.

Le aziende che dovrebbero essere interessate a questa misura sono circa 8.404 e devono versare 1.671 milioni di euro di multe pregresse delle quali 1.386 milioni di euro interessano 4.264 aziende che producono un quarto della produzione nazionale. Il tasso d'interesse che dovrà essere corrisposto è

quello di riferimento valido per l'Italia e calcolato dalla Commissione europea maggiorato rispettivamente di 60, 160 e 260 punti base per rateizzazioni fino a 10, 20 e 30 anni.

[MA PAGHERANNO?

A lasciar perplessi è il meccanismo operativo posto in atto in quanto le quote nuove verranno comunque assegnate e saranno valide dal 1° aprile 2009 e solo dopo l'allevatore riceverà un'intimazione dall'Agea a versare le multe vecchie e qualora ciò non avvenga scatterà automaticamente il piano di rateizzazione che prevede il pagamento della prima rata a dicembre 2009. Lo Stato in definitiva assegna le nuove quote fidandosi della buona fede degli allevatori che peraltro non hanno dimostrato di averne molta visto il contenzioso fino ad oggi posto in essere. L'arma prevista dal decreto legge per scoraggiare i furbi a non pagare le rate è la norma che stabilisce che in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, si decade dal beneficio del-

la rateizzazione e dalla quota assegnata.

Come norma aggiuntiva e scoraggiante è stato previsto che coloro che dovessero continuare a produrre oltre il 6% della quota assegnata saranno sottoposti ad un superprelievo del 150%. Appare infatti alquanto discutibile che l'assegnazione delle quote si applichi a partire dal 1° aprile 2009 e quindi in forza dell'immediata entrata in vigore del decreto legge mentre l'intimazione a pagare le vecchie multe dev'essere inviata dall'Agea entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Ciò sta a significare che la procedura di rateizzazione si metterà in moto per l'allevatore verso la fine di maggio in quanto solo allora scadranno i 45 giorni dalla presumibile data di pubblicazione della legge di conversione. L'allevatore a sua volta avrà 60 giorni per decidere se pagare tutto o richiedere la rateizzazione che in questo caso gli verrà accordata entro 90 giorni. Al produttore viene dato un ulteriore periodo di 30 giorni per con-

fermare o meno l'accettazione del piano di rateizzazione per cui si arriva giusto in tempo a dicembre per il pagamento della prima rata. Nel frattempo l'allevatore può produrre utilizzando le quote assegnate sin dal 1° aprile e con l'ulteriore garanzia che ogni procedura di recupero posta in atto dall'Agea rimane sospesa.

[COMMISSARIO AD ACTA

A garanzia che il meccanismo dell'assegnazione delle nuove quote e della rateizzazione funzioni senza intoppi, il decreto legge prevede l'istituzione di un vero e proprio Commissario ad acta che si insedierà negli uffici dell'Agea fino al 31 dicembre 2010 adeguatamente remunerato a valere sui fondi assegnati alla stessa Agea. E' evidente che con questa norma il legislatore vuole garantirsi che la legge venga applicata in maniera puntuale per cui è da supporre che si possa temere qualche interpretazione amministrativa e applicativa fuorviante "lo spirito" della legge stessa. ■